

Carta dei Diritti della Persona con disabilità

“IO VORREI RECUPERARE LA VITA CHE NON C'È, MA CHE CI POTREBBE ESSERE”
DON CARLO GNOCCHI

CARTA DEI DIRITTI DELLA “PERSONA” con disabilità

La Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2006, ratificata dal Parlamento Italiano il 24 febbraio 2009, si prefigge di *“promuovere, proteggere e assicurare il pieno paritario godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, nonché di promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità” (art.1)*

Il presente documento riporta un estratto degli articoli maggiormente significativi della Convenzione ONU. Oltre a presentare i capisaldi istituzionali ed internazionali di riferimento, tuttavia, desideriamo ricordare quanto la storia dei Centri della Fondazione Don Gnocchi sia ancorata alle proprie pietre miliari, posate dal Beato Don Carlo Gnocchi, prima nel “cuore” dei suoi collaboratori ed eredi, poi nei “cantieri” delle strutture. Don Carlo fu uno straordinario innovatore del pensiero pedagogico, riabilitativo e sociale intorno al tema della disabilità.

Presenza in carico personalizzata e globale, diritto all'autonomia e al riconoscimento sociale, inclusione, abbattimento delle barriere fisiche e culturali, formazione, sono termini contemporanei largamente impiegati nel trattare il vasto e complesso tema della disabilità.

Eppure, i concetti che sottendono tali termini erano tutti già ampiamente presenti nell'opera di Don Gnocchi, sin dall'esordio del sogno di dare vita a quell'Opera che fu la Sua, oggi Nostra, Fondazione.

Pensiamo quindi che ritagli, frammenti del pensiero di Don Carlo si sposino, si sovrappongano, completino, con suggestioni attualissime e vocazionali le indicazioni elaborate dai massimi organismi istituzionali internazionali e nazionali in tema di disabilità.

Questa, in sostanza, è la nostra Carta dei Diritti della Persona con Disabilità, lo strumento che guida il “fare” quotidiano dei professionisti che abitano, insieme agli utenti, i luoghi della Fondazione.

Il pensiero di Don Carlo Gnocchi

*“Il mio progetto va oltre la pastorale di assistenza... Lui assiste con amore la vita che c'è. Io vorrei recuperare e intensificare, attraverso la riabilitazione, la vita che non c'è, ma ci potrebbe essere. Andare alla ricerca di tutti i più piccoli frammenti perché anche questi lodino il Signore.”
(Don Carlo Gnocchi, dalla testimonianza di mons. Aldo Del Monte, 10 gennaio 1946)*

*“Vorrei che i nostri centri di accoglienza, da una parte fossero laboratori di ricerca e di applicazione scientifica dei metodi più validi per recuperare ed elevare la vita. Da un'altra parte vorrei che diventassero scuole protese ad alimentare le potenzialità del mistero d'amore che c'è nel piano di Dio.”
(Don Carlo Gnocchi, dalla testimonianza di mons. Aldo Del Monte, 10 gennaio 1946)*

“Nei collegi della Pro Juventute è in atto anzitutto il recupero morale e psicologico del fanciullo, attraverso una pedagogia basata prevalentemente sul potenziamento della volontà ed arricchita dalle forze soprannaturali messe a disposizione del cristianesimo; il recupero e la rieducazione allo studio e al lavoro professionale attraverso scuole ed officine differenziate; il recupero sociale costituito dalle suggestioni di un ambiente omogeneo ove non possono formarsi complessi di inferiorità, e dalla educazione alla vita di relazione. A questo si aggiunge ora anche il recupero fisiologico.

Terapia dunque dell'anima e del corpo, del lavoro e del giuoco, dell'individuo e dell'ambiente: psicoterapia, ergoterapia, fisioterapia, il tutto armonicamente convergente alla rieducazione della personalità vulnerata; medici, fisioterapisti, maestri, capi d'arte ed educatori, concordemente uniti nella prodigiosa impresa di ricostruire quello che l'uomo o la natura hanno distrutto o almeno, quando questo è impossibile, di

compensare con la maggior validità nei campi inesauribili dello spirito, quello che è irreparabilmente perduto nei piani limitati e inferiori della materia.”

(Don Carlo Gnocchi, inaugurazione del Centro fisioterapico di Roma, 25 marzo 1954)

“Vorremmo fare una casa tipica per questi ragazzi; cioè una casa pensata al servizio di bambini non autosufficienti. Quindi dove tutto, dalla sedia al banco, al letto, al servizio, al campo da gioco, ai pavimenti, alle pareti, alle porte che devono essere larghe per il passaggio di carrozzine, sia pensato in funzione di una comunità non deambulante con i propri mezzi, non autosufficiente.”

(Don Carlo Gnocchi, da un'intervista radiofonica, 1955)

“Vedi, non centri ospedalieri, ormai superati dalla concezione moderna, ma centri ospedalieri sociali, dove vi sia la possibilità di aprire convitti e scuole di pronta riqualificazione. Quando infatti arrivano ad una certa età, è proprio allora che i giovani disabili hanno bisogno di aiuto. Se non abbiamo dato loro la preparazione professionale e un mestiere secondo le loro possibilità, cosa faranno nella vita? A un certo punto naufragheranno nella loro tragedia.”

(Don Carlo Gnocchi, dalla testimonianza di Adrio Casati, 28 febbraio 1957)

La Convenzione Internazionale sui Diritti della Persona con disabilità (articoli principali)

ART. 1: Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

ART. 5: Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

ART. 10: Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

ART. 12: Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.

ART. 13: Gli Stati Parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età.

ART. 14: Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

ART. 16: Gli stati parti adottano tutte le misure contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso.

ART. 17: Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

ART. 18: Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza.

ART. 19: Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità il diritto a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, anche assicurando che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere.

ART. 20: Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile.

ART. 21: Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta.

ART. 22: Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione.

ART. 23: Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri.

ART. 24: Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità.

ART. 25: Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità.

ART. 26: Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita.

ART. 27: Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità.

ART. 28: Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

ART. 29: Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri.

ART. 30: Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale... () 2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.